



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 13 aprile 2016 n. 85

.OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **13** del mese di **aprile** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. MENICUCCI Luigi
2. Sig. DE IURE Domenico
3. Sig.ra SCHIAZZA Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATE le disposizioni del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, il quale ha istituito e disciplinato l'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE le disposizioni del comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006, il quale, nel modificare l'articolo 1 del citato d.lgs. n. 360/1998, ha sostituito il comma 3 dello stesso articolo, stabilendo che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1197 e successive modificazioni,

possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in argomento, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. La variazione dell'aliquota di compartecipazione della predetta addizionale non può eccedere, complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 14, lett. a), dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, il quale ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'articolo 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (con la sola eccezione del comma 4, che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano): tale ultima disposizione prevedeva la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 93 medesimo e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità;

VISTO quindi, che il quadro normativo sopra sinteticamente ricordato ha, di fatto, ripristinato la facoltà di incremento dei tributi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 58 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di Ortona per l'anno 2014 in misura pari allo 0,6%, aliquota applicata anche per l'anno 2015;

VISTO l'articolo 151 del d.lgs.n. 267/2000, secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che nel sostituire il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. n.360/98, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTO che, con successivo Decreto del Ministero dell'Interno 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07 marzo 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 30.04.2016;

VISTO l'articolo 42, comma II, lettera f), del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

VISTO pertanto che la determinazione delle aliquote dei tributi risulta di competenza della Giunta Comunale, in virtù della competenza residuale stabilita dall'articolo 48, comma II, del citato d.lgs. n. 267/2000;

PRECISATO peraltro, nel caso di specie, che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

RITENUTO, in relazione alle risultanze della complessiva manovra di bilancio dell'Ente, in corso di predisposizione, e alle connesse determinazioni in termini di previsioni di entrata corrente, di dover confermare, per l'esercizio finanziario 2016, la misura dell'addizionale di che trattasi in misura pari allo 0,6%;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai soli fini della formazione del progetto di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016 – 2018, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale al riguardo, in applicazione delle disposizioni recate in premessa, la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui alle norme del d.lgs. n. 360/98 e della legge n. 342/2000, per l'anno 2016, in misura pari allo 0,60 (zero virgola sei per cento);
3. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **L. MENICUCCI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 27-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 27-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**